



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2011/0023(COD)

16.6.2011

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Relatore per parere: Eva Lichtenberger

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva sull'uso dei dati dei passeggeri, presentata dalla Commissione, è intesa a sostituire la procedura legislativa in vista dell'adozione di una decisione quadro in materia, divenuta ormai obsoleta con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Sebbene si sia tenuto conto di alcune delle critiche formulate alla proposta del 2008, permangono comunque forti riserve in merito alla necessità e alla proporzionalità della misura in oggetto, riserve manifestate ad esempio dal Garante europeo della protezione dei dati¹, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali² e dal Servizio giuridico del Consiglio³. È opportuno modificare la proposta in esame in modo che risponda ai criteri di necessità e di proporzionalità. Come dimostra ad esempio la sentenza sulla conservazione dei dati pronunciata dalla Corte costituzionale rumena⁴, non vi è neppure la certezza che negli Stati membri possa essere recepito un atto dell'Unione così controverso in ragione delle sue pesanti incidenze sui diritti fondamentali. Nella propria sentenza sulla conservazione dei dati⁵, la Corte costituzionale federale tedesca ha lanciato un chiaro monito, sottolineando che ulteriori misure di conservazione dei dati – tra cui quelle adottate a livello di Unione – potrebbero oltrepassare il limite cumulativo assoluto al di là del quale finirebbero per essere sorvegliate anche persone assolutamente al di sopra di ogni sospetto, in spregio ai diritti fondamentali.

I costi legati alla conservazione dei dati sono ingenti: nel 2007 la Commissione ha stimato che i costi di installazione una tantum (esclusi quelli di funzionamento) sono ammontati a 614.833.187 EUR. I costi d'installazione per le compagnie aeree dell'Unione europea (escludendo quelle di paesi terzi) ammonterebbero a 11.647.116 EUR, con costi annuali di esercizio pari a 2.250.080 EUR per la metodologia PUSH applicata due volte per passeggero.

Il relatore propone di incaricare la Commissione di condurre uno studio sulla questione dei costi, proponendo eventualmente delle misure.

Onde garantire la proporzionalità della direttiva, il relatore propone di ridurre l'ambito di applicazione:

- l'analisi dei dati PNR deve essere effettuata unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo, i quali devono essere definiti più precisamente e limitarsi alle situazioni descritte all'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI. Non è necessario includere i reati di cui agli articoli da 2 a 4 della

¹ Vedasi http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03.25_eJustice_IT.pdf.

² Vedasi <http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf>.

³ Benché la relazione non sia stata pubblicata, è comunque consultabile al seguente indirizzo: <http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf>

⁴ Decisione n. 1258 dell'8 ottobre 2009: http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

⁵ Decisione del 2 marzo 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.

predetta direttiva, dal momento che nel concetto di "prevenzione" di un reato di terrorismo rientrano anche la preparazione, l'organizzazione, ecc. di un siffatto reato;

- i dati dei passeggeri non dovrebbero inoltre essere analizzati in relazione ai "reati gravi" cui si fa riferimento nella proposta in esame, giacché la definizione di tali "reato grave" è fin troppo ampia: in essa rientrano anche i reati "ordinari", quali le frodi, come pure i "reati minori", la cui inclusione, secondo la Commissione, sarebbe contraria al principio di proporzionalità (si veda l'articolo 2, lettera h));
- occorre altresì definire con maggiore precisione le metodologie utilizzate per il trattamento dei dati (articolo 4);
- il trasferimento dei dati (articoli 7 e 8) dovrebbe limitarsi ai casi in cui ciò risulti indispensabile per prevenire, accertare, indagare e perseguire un determinato reato terroristico e, nel caso di paesi terzi, dovrebbe essere vincolato a idonee garanzie in materia di protezione dei dati;
- la durata di conservazione dei dati andrebbe sensibilmente ridotta. Il periodo proposto di 30 giorni tiene conto delle riserve espresse in materia di diritti fondamentali, evocate poc'anzi, e dovrebbe essere sufficiente in caso di gravi sospetti o minacce imminenti. Per quanto riguarda i dati più vecchi, le autorità nazionali possono accedere in qualsiasi momento, in caso di sospetti motivati e nel rispetto della legalità, ai dati conservati per diversi mesi presso le compagnie aeree o nei sistemi di prenotazione. A tal fine non è necessaria una nuova base giuridica;
- è opportuno rafforzare il diritto dei passeggeri alla sicurezza e alla riservatezza dei dati, come pure il diritto di accesso, di rettifica, cancellazione o blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale. Occorre in particolare migliorare il diritto di accesso, che risulta fortemente limitato nella direttiva quadro. Il relatore propone di applicare al trattamento dei dati PNR le norme nazionali basate sulla direttiva 95/46/CE, sebbene quest'ultima non si applichi, in linea di principio, alla cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri (si veda l'articolo 3 della direttiva in questione). Infine, occorre individuare una soluzione al problema della protezione dei dati nel settore della giustizia e degli affari interni a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
- dovrebbero essere trasmessi unicamente i dati necessari alle finalità della direttiva in esame.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di limitare l'uso dei dati PNR di tutti i passeggeri unicamente all'obiettivo di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo, effettuando confronti con banche dati, in particolare, di soggetti ricercati (articolo 4, lettera b)) o su richiesta delle autorità competenti in casi specifici (articolo 4, lettera c)).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati

(12) È opportuno che la definizione di reati

di terrorismo sia mutuata ***dagli articoli da 1 a 4*** della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, ***e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.***

di terrorismo sia mutuata ***dall'articolo 1*** della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo,

Or. en

Motivazione

La definizione di reati di terrorismo figura all'articolo 1 della decisione quadro mentre gli articoli 2 e 4 riguardano i reati connessi. È opportuno raccogliere i dati di tutti i passeggeri aerei soltanto per prevenire i reati più gravi, laddove nella definizione di "reato grave" rientrano anche le frodi, che possono essere di minore gravità in determinati casi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27

Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla

novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI").

protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI") **e con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati**¹.

¹GU L 281 del 23.11.95, pag.31.

Or. en

Motivazione

Poiché vengono raccolti i dati di tutti i passeggeri, devono applicarsi le norme più rigorose in materia di protezione dei dati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI **e alla direttiva 95/46/CE.**

Or. en

Motivazione

Poiché vengono raccolti i dati di tutti i passeggeri, devono applicarsi le norme più rigorose in materia di protezione dei dati.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Onde garantire la certezza del diritto sia per la protezione dei dati dei passeggeri che per gli interessi economici degli operatori, gli Stati membri non dovrebbero raccogliere dati PNR diversi da quelli contemplati nella direttiva in esame.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **cinque anni**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; **i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo**; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **30 giorni**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità

tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le seguenti finalità:

a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo **e i reati gravi** conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), **e**

b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le seguenti finalità:

prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c).

Or. en

(Il presente emendamento si applica all'intero testo legislativo in esame. Tutti i riferimenti ai reati gravi e ai reati transnazionali gravi devono essere soppressi.)

Motivazione

Analizzare i dati PNR di tutti i passeggeri aerei per combattere tutti questi reati, tra cui anche quelli di minore gravità, è incompatibile con i principi di necessità e di proporzionalità.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettere g, h, i

Testo della Commissione

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui **agli articoli da 1 a 4** della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.;

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

i) sono commessi in più di uno Stato;

ii) sono commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato;

iii) sono commessi in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

iv) sono commessi in uno Stato ma hanno

Emendamento

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui **all'articolo 1** della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;

effetti sostanziali in un altro Stato.

Or. en

Motivazione

La definizione di reati di terrorismo figura all'articolo 1 della decisione quadro mentre gli articoli 2 e 4 riguardano i reati connessi. È opportuno raccogliere i dati di tutti i passeggeri aerei soltanto per prevenire i reati più gravi, laddove nella definizione di "reato grave" rientrano anche le frodi, che possono essere di minore gravità in determinati casi.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri provvede al trattamento dei dati PNR unicamente per le seguenti finalità:

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo **o in reati gravi**, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri provvede al trattamento dei dati PNR unicamente per le seguenti finalità:

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati

confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo **e dei reati gravi**, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5, e

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti, **nel rispetto della legge e previa autorizzazione giudiziaria**, di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse,

Or. en

Motivazione

Una valutazione di tutti i passeggeri aerei mediante il trattamento dei dati sulla base di criteri che devono ancora essere definiti, come indicato alla lettera a), e ai fini della definizione di tali criteri (lettera d) è incompatibile con i principi di necessità e di proporzionalità e non soddisfa i requisiti di chiarezza e certezza del diritto.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non obbligano i vettori aerei a raccogliere dati PNR diversi da quelli che già raccolgono. I vettori aerei non trasferiscono dati PNR diversi da quelli definiti all'articolo 2, lettera c) ed elencati nell'allegato, né sono responsabili dell'esattezza e della completezza dei dati forniti dai passeggeri.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare maggiormente il ruolo dei vettori aerei.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo **o i reati gravi**. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettera a)**, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo. **Siffatti trasferimenti si limitano esclusivamente ai dati necessari in un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di un reato di terrorismo e sono giustificati per iscritto.** Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo **o di reati gravi**. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettere a) e b)**.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo **o a reati gravi**.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di

autorità competenti.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati è **rigorosamente limitata ai dati necessari in casi specifici e** può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo. **La richiesta in questione è giustificata per iscritto**. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettera b)**.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo. **La richiesta in questione è giustificata per iscritto**.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di

qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo **o di reati gravi** e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo **o reati gravi**, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio. **Le richieste in questione si limitano esclusivamente ai dati necessari in caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti di un reato di terrorismo e sono giustificate per iscritto.**

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Motivazione

I dati personali dei passeggeri aerei non dovrebbero essere scambiati sistematicamente. Lo scambio di tali dati dovrebbe essere rigorosamente limitato e riguardare casi specifici di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo e le richieste di tali dati dovrebbero essere motivate per iscritto onde consentirne la verifica.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

- a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,
- b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e
- c) il paese terzo **accetta** di trasferire i dati ad un altro paese terzo **soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.**

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto **sulla base di un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo in questione, soltanto** caso per caso e se:

– a) sono soddisfatte, mutatis mutandis, tutte le condizioni di cui all'articolo 7,

- a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,
- b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e
- c) il paese terzo **garantisce di non** trasferire i dati ad un altro paese terzo,

d) il paese terzo riconosce ai cittadini dell'Unione europea, senza ritardi o costi eccessivi, gli stessi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e risarcimento per quanto riguarda i dati PNR che sono riconosciuti nell'Unione;

e) il paese terzo garantisce un analogo ed adeguato livello di protezione dei dati PNR.

Or. en

Motivazione

I dati PNR dovrebbero essere trasmessi a paesi terzi soltanto in presenza di adeguate garanzie in materia di protezione dei dati.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. ***Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.***

soppresso

Or. en

Motivazione

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental

Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al **paragrafo 2**. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al **paragrafo 1**. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ***lettere a) e b)***, sono conservati ***presso l'Unità*** d'informazione sui passeggeri soltanto ***per*** il tempo necessario ***a*** informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, ***anche qualora*** risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, ***è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che*** i dati di riferimento ***non siano stati ancora*** cancellati ***in conformità del paragrafo 3*** ***allo scadere dei cinque anni, nel qual caso***

Emendamento

I risultati dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ***lettera b)***, sono conservati ***dall'Unità*** d'informazione sui passeggeri soltanto il tempo necessario ***per*** informare le autorità competenti di un riscontro positivo. ***Ove*** l'esito di un'operazione automatizzata di riscontro risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, i dati di riferimento ***sono comunque rettificati o*** cancellati ***dalla relativa banca dati***.

il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ove le disposizioni adottate ai sensi della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE riconoscano ai passeggeri diritti di accesso, di rettifica, cancellazione o blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale, di riservatezza del trattamento e di sicurezza dei dati maggiori di quelli sanciti ai paragrafi 1 e 2, si applicano tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

Alcuni dei diritti degli interessati sono trattati in maniera più adeguata dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di informazione degli interessati.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Costi

*Entro il ... *, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle incidenze finanziarie della presente direttiva. La relazione è incentrata in particolare sui costi sostenuti dai passeggeri, dai vettori aerei e dai venditori di*

biglietti. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta ad armonizzare la perequazione degli oneri finanziari tra le autorità pubbliche e dei vettori aerei nell'intera Unione.

**** GU : inserire la data: due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

La questione dei costi dovrebbe essere trattata nella direttiva in esame.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Allegato

Testo della Commissione

- (1) Codice PNR di identificazione della pratica
- (2) Data di prenotazione/emissione del biglietto
- (3) Data o date previste di viaggio
- (4) Nome o nomi
- (5) Indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
- (6) Informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione***
- (7) Itinerario completo per specifico PNR
- (8) Informazioni sui viaggiatori abituali "Frequent flyer"***
- (9) Agenzia/agente di viaggio***
- (10) Status di viaggio del passeggero, incluse conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione
- (11) PNR scissi/divisi***

Emendamento

- (1) Codice PNR di identificazione della pratica
- (2) Data di prenotazione/emissione del biglietto
- (3) Data o date previste di viaggio
- (4) Nome o nomi
- (5) Indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
- (7) Itinerario completo per specifico PNR
- (10) Status di viaggio del passeggero, incluse conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione

(12) Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)

(13) Dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ

(14) Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato

(15) Informazioni sul code share (codici comuni)

(15) Informazioni sul code share (codici comuni)

(16) Tutte le informazioni relative al bagaglio

(17) Numero di viaggiatori e altri nomi figuranti nel PNR

(18) Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente assunte

(18) Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente assunte

(19) Cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18

Or. en

Motivazione

È opportuno trasmettere soltanto i dati minimi necessari di tutti gli passeggeri aerei. Oltre ai dati API, vi potrebbero rientrare i quelli relativi all'identità dei passeggeri e all'itinerario del viaggio.